

SENTENZA CIVILE
R.G. 12618/17
GIUDICE DR. MANLIO MEROLLA VI SEZIONE CIVILE



SENTENZA N.:	119
R.G.:	12618/17
CRONOLOGICO:	12618/17
REPERTORIO:	3658/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli, nella persona del Giudice dott. Manlio Merolla, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero [redacted] del ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017

OGGETTO: Disservizio

[redacted] C. Fiscale
elette domiciliat[redacted] presso lo studio [redacted] che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine all'atto di citazione.

ATTORE

VODAFONE ITALIA S.P.A.

Partita I.V.A.: 08539010010

in persona del legale rappresentante p.t., rapp[redacted] e difesa dall' Avv. [redacted]

il cui studio sito in Napoli alla Via [redacted]

elette domiciliat[redacted] in virt[redacted] di procura in atti

CONVENUTO CONTUMACE

Conclusioni della parte attrice e convenuta come da verbali e atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor [redacted] come ut supra rappresentaro e difeso con atto di citazione notificato conveniva in giudizio le parti convenute ut supra indicate domiciliat[redacted] come in atti, davanti a questo Ufficio

GIUDICE DI PACE
DR. MANLIO MEROLLA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
12/11/17
[Signature]

SENTENZA CIVILE
GIUDICE DR. MANLIO MEROLLA VI SEZIONE NAPOLI



SENTENZA

Ufficio G.d.P. Napoli - VI Sezione - Dr. Manlio Merolla

Rg. ■■■■■.17

Giudiziale, per ottenere il risarcimento del danno lamentato in atti in virtù del disservizio descritto:

- a) che il Sig. ■■■■■, già cliente Wind per i servizi fonia e adsl, in data 22/04/2017 sottoscriveva con l'operatore Vodafone Italia spa regolare contratto per la migrazione del numero 081/28■■■■■, giusto contratto depositato agli atti (doc.1);
 - b) che, successivamente l'operatore Vodafone assegnava un numero provvisorio, invece di attivare quello originario del cliente, in ogni caso non attivava i servizi fonia e adsl come previsto dal contratto, lasciando di fatto il Sig. ■■■■■ disservito dai primi giorni del mese di maggio 2017;
 - c) che l'attore immediatamente provvedeva a contattare da altra utenza il servizio clienti della convenuta società per segnalare il disservizio e ottenere informazioni, ma non veniva fornita alcuna spiegazione esauriente in merito, né tantomeno riusciva ad ottenere un impegno da parte della compagnia di un intervento della problematica;
 - d) che in data 13/06/2017 veniva inoltrato reclamo a mezzo raccomandata all'operatore Vodafone, con il quale veniva richiesta l'immediato ripristino del servizio fonia e adsl (doc.2);
 - e) che nonostante il disservizio alla fonia e all'adsl, Vodafone emetteva regolarmente le fatture che venivano pagate dall'attore e in cui si richiede il rimborso integrale (doc. fonia e adsl. Orbene, si fa rilevare nel caso de quo, che Vodafone si è resa inadempiente in quanto non ha mai riparato i disservizi lamentati dal Sig. ■■■■■
- SULL'INDENNIZZO PER PERDITA DEL NUMERO In caso di migrazione da un operatore telefonico all'altro, l'utente ha diritto al mantenimento della propria numerazione, tant'è che, se, ciò non viene garantito, scatta automaticamente l'indennizzo. La misura indennitaria è volta a compensare tutti i presumibili disagi subiti dall'utente costretto a cambiare numero di telefono, disagi ancor più gravi se si tratta di un'utenza commerciale o comunque



SENTENZA

Ufficio G.d.P. Napoli - VI Sezione - Dr. Manlio Merolla

Rg. ~~17~~ 17

utilizzata per lo svolgimento della professione. Il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori (Art. 9 allegato A alla delibera Agcom n. 73/11 / CONS) prevede come misura di calcolo dell'indennizzo per perdita della numerazione, la quantità di anni di possesso del numero. In particolare è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni anno di utilizzo della numerazione andata perduta per condotta imputabile all'operatore telefonico. Quindi, oltre all'indennizzo automatico così come previsto dalla Carta del Cliente Vodafone, l'utente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa della perdita della numerazione. A tal proposito si è posto all'attenzione del Giudice che ad oggi, stante la mancata attivazione del servizio fonia e ad al così come previsto dal contratto sottoscritto dal Sig. ~~---~~, lo stesso ha subito anche la perdita del numero telefonico 081/28 ~~---~~, detenuto da oltre 10 anni.

FASI PROCESSUALI ISTRUTTORIE

All'udienza del 28/05/18 il Giudice rinviava la causa al 27/02/19 per prova

All'udienza del 27/02/19 si procedeva all'escussione del teste così come indicato da parte attorea signora ~~---~~

Al termine dell'udienza, La causa, veniva rinviata introitata a sentenza.

Conclusioni della parte attorea parte convenuta: come da libello e comparsa di costituzione e risposta e conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questioni preliminari



SENTENZA

Ufficio G.d.P. Nagoli - VI Sezione - Dr. Manlio Merolla

Rg. ■■■■■.17

- Preliminarmente circa la proponibilità della domanda, la stessa risulta pacificamente procedibile.

- In relazione alla *Legitimatio ad causam* delle parti in causa risulta provata dagli atti prodotti ed esibiti.

- L'istruttoria espletata, ha dimostrato la fondatezza della domanda dell'attore, in ordine all'accertamento dei fatti per cui è causa.

-Viene dichiarata la contumacia della parte convenuta, che sebbene ritualmente citata non ha ritenuto costituirsi. Ci si ricorda e va osservato che tale comportamento è giuridicamente rilevante, in quanto il Giudicante, ai sensi dell'articolo 116 II Comma c.p.c., può desumere dallo stesso argomento di prova, atteso che il predetto ha inteso rimanere assente nel giudizio.

-Si richiamano a tal proposito alcune significative pronunce della Suprema Corte: "Il comportamento processuale ed extra processuale del convenuto può costituire argomento di prova e può essere utilizzato come elemento di valutazione di risultanze probatorie (95/5784)".

-Il comportamento processuale ed extra processuale delle parti può costituire, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione di risultanze processuali, ma anche e sufficiente fonte di prova, e specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un rito immediato. Il fatto, tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione del giudizio secondo equità, o quando verta su controversie giudici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali per le quali non si richiede, abitualmente, la presenza di testimoni o la formazione di precostituite prove documentali. (Cass. Sez.III n. 144/91);

Nel Merito della Controversia

Passando quindi al merito della controversia, brevemente si osserva:

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE

Brevemente si osserva che la *vexata questio* in esame trattasi di richiesta di risarcimento danni rientrante tra le materie di competenza del sottoscritto giudice.

Non vi è dubbio alcuno che, in seguito alle risultanze istruttorie ed in particolare alla espletata prova testimoniale, l'evento dannoso e la responsabilità della causazione dell'evento dannoso di cui è causa sono da attribuirsi all'esclusiva colpa di parte convenuta.

GIUDICE DI PACE:
DR. MANLIO MEROLLA



SENTENZA

Ufficio G.d.P. Napoli - VI Sezione - Dr. Manlio Merolla

Rg. ■■■■■.17

servizi 10,00 pro die x 152 giorni oltre euro 500,00 per danni collaterali non patrimoniali,

Condanna al pagamento a favore della parte ricorrente: la Vodafone Italia Spa in persona del Suo Legale rappresentante.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano e liquidano:

- in Euro 1.500,00 (in mancanza di fase conclusionale) oltre euro 88,00 per spese vive [comprensiva di C.U. se versato preliminarmente ed accertato dall'ufficio competente], oltre spese generali, I.P.A. e I.P.A. come per legge, se documentata da fattura e non deducibile con attribuzione all'avv.to ■■■■■■ quantificata per

Tanto per legale scienza e per ogni effetto di legge.
Così deciso in Napoli, addì 16.6.2019



Il Giudice di Pace

Dr. Manlio Merolla

25/6/19

Il Giudice di Pace, Dr. Manlio Merolla
[Signature]

GIUDICE DI PACE: